

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI SCHIAVON

Provincia di Vicenza

*Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Commercio, Pubblica Sicurezza,
Industria, Agricoltura e Artigianato*



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COLLOCAZIONE DI CARTELLONI E
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

(ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 25.11.1999)

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la materia della collocazione di cartelloni e altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento Comunale Edilizio, approvato con D.G.R. n. 1504 del 28.03.1995 e successive modificazioni, e del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dei mezzi pubblicitari stabilite all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Fuori dai centri abitati

Al di fuori del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 - comma 1 - e individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito collocare cartelloni e gli altri mezzi pubblicitari, applicando le norme previste dal Codice della Strada.

Articolo 4

Nei centri abitati

All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 - comma 1 - e individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita esclusivamente l'installazione di insegne di esercizio, di preinsegne, di impianti pubblicitari di servizio, di striscioni posti al di sopra della sede stradale e di locandine esclusivamente negli spazi predisposti. Ogni altro mezzo pubblicitario è vietato.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con le procedure previste all'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari autorizzabili sono le medesime previste al di fuori dei centri abitati dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7

Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme generali previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni.

Le autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e che contrastano con le sue norme, mantengono i loro effetti fino alla loro scadenza e non sono rinnovabili.
